
**SCUOLA ESTIVA ASGI DI DIRITTO
ANTI-DISCRIMINATORIO**

Centro congressi Ca' Vecchia Sasso Marconi (Bologna), 22-24 settembre 2011

**Profili discriminatori
dell'“emergenza nomadi” in Italia**

Avv. Salvatore Fachile

ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

LA PRESENZA SUL TERRITORIO

La comunità Rom sul territorio dell'Unione Europea è composta da circa **12 milioni** di persone.

In Italia vivono **150 mila Rom e Sinti**.
(Dati del governo)

Circa la metà sono cittadini italiani, 20/25 % provengono da altri paesi UE e il resto sono da paesi non UE (ma molti apolidi)

IL POPOLO ROM COME MINORANZA

Nelle fonti di diritto internazionale pattizio e nei documenti del Consiglio d'Europa si registra incertezza nell'inquadrare il popolo Rom nella nozione di minoranza.

Il Consiglio d'Europa ricorda che molti Stati membri non sono intervenuti sul punto, tra cui l'Italia (*Risoluzione 1557/02 dell'Assemblea*)

Assume rilievo soprattutto in relazione agli **obblighi positivi** di promozione e conservazione del patrimonio culturale linguistico e religioso (*Art. 27 Patto Internazionale sui Diritti Civili E Politici, ONU 1966, come interpretato dal Comitato per i Diritti Umani*)

La CEDU non contempla direttamente le minoranze, ma la Corte Europea di Strasburgo interpreta **l'art. 14** in modo da tutelarle tramite i comuni caratteri (lingua, cultura ed etnia). *V. sent. Orsus c. Croazia.*

continua

La **Corte Europea di Strasburgo** si spinge a sancire l'obbligo degli stati membri di conservare e promuovere i tratti distintivi del popolo rom, come la cultura, la lingua, etc. (v. sent. *Orsus c. Croazia*), fino ad affermare un **obbligo positivo ex art. 8 CEDU** di facilitarne lo stile di vita (v. sent. *Connors c. Regno Unito, sfratto di una famiglia Gpsy*)

LE MISURE POSITIVE

In tema di misure positive la **Corte Europea di Strasburgo** ricorda nella sentenza ***Orsus c. Croazia***

(14 alunni di scuola primaria in classe separate di soli Rom, per violazione del principio di non discriminazione ex art. 14 CEDU):

una misura positiva può anche riguardare esclusivamente i membri di un solo gruppo etnico, ma

- Il trattamento differenziato deve essere giustificato da uno scopo legittimo
- I mezzi devono essere **necessari**, appropriati e **proporzionati** allo scopo;
- La misura deve essere assistita da opportune **garanzie**
- **l'onere della prova** è a carico dello Stato

LA DICHIARAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA

Cronologia

- Il governo si insedia il 9 maggio 2008
- L'11 maggio 2008: dichiarazioni Ministro Interno
- Il 21 maggio il Consiglio dei Ministri adotta la ***La dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni di Lazio, Campania e Lombardia.*** D.p.c.m. 21/05/2008 c.d. *Decreto Emergenza Nomadi*
- Lo stato di emergenza viene dichiarato fino al 31 maggio 2009
- Il 28 maggio con un nuovo D.p.c.m. lo stato di emergenza viene rinnovato fino al 31 dicembre 2010 e allargato anche alle regioni di **Piemonte e Veneto**
- Il 17 dicembre del 2010 lo stato di emergenza viene prorogato fino al **31 dicembre 2011**

I presupposti di fatto

Il decreto del 21.05.2008 recita:

*“Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari **irregolari e nomadi** che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;*

*Considerato che detti insediamenti, a causa della loro **estrema precarietà**, hanno determinato una situazione di **grave allarme sociale**, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;*

(...) Considerato che la medesima situazione di elevata criticità interessa anche le provincie di Napoli e Roma (...).

*Considerato altresì che la sopra descritta situazione ha determinato un aumento dell'allarme sociale, con **gravi episodi** che mettono in serio pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica”*

La convergenza degli Enti Locali

Il Decreto del 21.05.2008 precisa:

*"Visto il «**Patto per Milano sicura**», sottoscritto in data 18 maggio **2007** dal prefetto di Milano ed il sindaco di Milano;*

Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella citta' di Milano» siglato il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della provincia ed il sindaco di Milano;

*Visto il «**Patto per Roma sicura**» sottoscritto in data 18 maggio **2007** dal prefetto di Roma, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia ed il sindaco di Roma;*

*Acquisita l'**intesa delle regioni** Campania, Lazio e Lombardia;"*

I presupposti di diritto

Il Decreto del 21.05.2008 precisa:

"Considerata la particolare conformazione urbanistica della città di Milano, in cui i confini dei numerosi comuni limitrofi giungono in un'area molto prossima al perimetro urbano del capoluogo di regione, con conseguente impossibilità di adottare soluzioni finalizzate ad una sostenibile distribuzione delle comunità nomadi senza il coinvolgimento di tutti gli enti locali interessati; (...)

*Considerato che la predetta situazione, che coinvolge **vari livelli di governo territoriale**, per intensità estensione, non e' fronteggiabile con gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria; (...)*

*Ai sensi e per gli effetti **dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225**" : Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Art. 5 comma 1 Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri (...) delibera lo stato di emergenza. Art. 2 comma 1, lett. c): calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"*

Gli atti consequenziali

Alla dichiarazione di emergenza sono quindi seguiti:

- Il 30 maggio 2008 le **3 ordinanze di attuazione** (O.P.C.M.) 3676, 3677 e 3678, nominando i rispettivi **Prefetti** dei capoluoghi **Commissari** responsabili per gli interventi e definendone i compiti
- Il 17 luglio 2008 **le Linee guida** del Ministero dell'Interno per l'attuazione delle O.P.C.M. a seguito di uno scambio di corrispondenza con la Commissione europea. Precisazioni in ordine ai destinatari delle misure speciali
- I **Regolamenti dei Commissari** per le regioni Lazio e Lombardia. Per lo più contengono norme di comportamento per chi vive nei campi

I poteri attribuiti ai commissari

Le ordinanze di attuazione del P.C.M. attribuiscono ai Commissari responsabili (i Prefetti) il potere di “**derogare alle leggi ordinarie**” per:

- Monitorare i campi autorizzati e gli insediamenti abusivi
- **Identificare e censire**, anche i minori, con rilievi fotosegnalatici
- Provvedere agli **sgomberi** degli insediamenti abusivi
- Provvedere alle **espulsioni** degli irregolari
- Individuare i siti per nuovi “**campi attrezzati**”
- Contrastare accattonaggio e prostituzione
- Favorire **integrazione**, inserimento **scolarizzazione** e avviamento professionale
- **Distribuire in modo *sostenibile*** le *comunità nomadi*

I destinatari degli interventi: "i nomadi"

Il decreto e le ordinanze del Pres. Consiglio ruotano -nei presupposti e nei destinatari- sul concetto di "**comunità nomadi**".

Tuttavia, il governo italiano era già da tempo "accusato" anche da organizzazioni internazionali di utilizzare il termine ***nomade*** come **sinonimo di *Rom e Sinti***.

In via esemplificativa:

- Nei rapporti con i membri del CERD 2008 (Convenzione Internazionale per la Eliminazione di ogni forma di Discriminazione, ONU 1965);
- L'OSCE nel 2009 nel rapporto sulla condizione dei Rom e Sinti in Italia evidenzia come il governo utilizzi il termine nomadi come sinonimo;
- Il Comitato per i Diritti Umani ONU nel 2006 si è detto preoccupato per l'identificazione del popolo Rom nel concetto di nomade;
- Le Prefetture e le Questure sono solite avere un *ufficio Nomadi* in cui i servizi sono diretti ai componenti della comunità Rom e Sinti;
- I c.d. "campi nomadi" sono costituiti per il 95% da appartenenti alla comunità Rom e Sinti (fonte ERRC, European Roma Rights Centre);

Le precisazioni del governo in relazione ai destinatari

Subito dopo l'adozione del Decreto Emergenza Nomadi, il **Parlamento europeo aveva censurato il governo** per i profili discriminatori del decreto, invitandolo *"ad astenersi dal procedere dalla raccolta delle impronte (...) in quanto questo costituirebbe chiaramente un atto discriminatorio fondato sulla razza e l'origine etnica"* (Risoluzione 10.07.2008)

Il governo è intervenuto con le **Linee guida del 17.07.2008** e ha precisato che le misure predisposte dai Commissari saranno rivolte ai ***nomadi*** e dunque :

- Non avrebbero riguardato particolari gruppi o individui;
- Sarebbero state dirette **a tutte le persone che vivono negli insediamenti** legali e illegali;
- Non avrebbe assunto rilevanza la nazionalità, la religione o l'appartenenza etnica dei destinatari.

Le azioni realizzate: 1. Gli sgomberi

- Sgomberi sistematici
- In qualsiasi periodo dell'anno
- Molto spesso all'alba
- Molto spesso senza preavviso
- Molto spesso senza notifica dell'atto
- Molto spesso con distruzione dei beni
- Molto spesso senza offrire una soluzione abitativa alternativa, o una soluzione alternativa che garantisca l'unità familiare
- Da ultimo, la sottoposizione dell'alternativa abitativa alla condizione di sottoscrivere e accettare l'eventuale affidamento dei minori ai servizi sociali (assessore Belviso 2011)

Le azioni realizzate: 2. Il censimento

A partire dal 2008 e con modalità diverse fino ad oggi è stato realizzato dalle forze di polizia e da organizzazioni *umanitarie* (Croce Rossa):

- Identificazioni forzate, con improvviso accerchiamento del campo e impossibilità a sottrarsi
- A prescindere dalla nazionalità (anche italiani) e dalla titolarità di un titolo di soggiorno
- A prescindere dal possesso di un documento di identità
- Fotografia e impronte, a volte informazioni sul gruppo etnico
- Nessuna notifica
- Anche minori e senza consenso specifico
- Senza autorizzazioni giudiziarie
- Scarse o inesatte informazioni. Diniego di accesso successivo

Il timore: la creazione di un **banca dati su base etnica**

Le azioni realizzate: 3. I campi attrezzati

Sono stati costruiti una serie di c.d campi attrezzati, ossia campi costruiti appositamente su ordine dei Commissari per ospitare i *nomadi*.

I Commissari hanno emanato dei regolamenti per disciplinare le modalità di vita all'interno dei campi, sancendo tra l'altro:

- La **firma di "un atto di impegno"** al rispetto delle regole come condizione per l'ammissione al campo
- Presidio per il **controllo degli accessi**
- **Tessera con foto** per l'accesso
- **Gli ospiti** sono ammissibili fino alle 22 e comunque previa identificazione
- **Periodo massimo di residenza** tre anni (Lombardia)

Le norme violate: 1. Negli sgomberi

- L'art. 7 **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**: *“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”*;
- Identico l'art. **8 CEDU** che al seconda comma precisa a quali condizioni si ammettono ingerenze: a) riserva di legge; b) misura necessaria (sicurezza, salute o libertà altrui).
- La **Corte di Strasburgo** (v. *sent. Chapman e Connors c. Regno Unito*) precisa che lo sgombero è illegittimo se fatto senza contraddittorio, convalida giurisdizionale, possibilità di impugnare e adeguata alternativa abitativa.
- Il **Patto Internazionale** sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, all'art. 11 sancisce *“ (...) il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati (...)”*.

continua

- Il **CESCR** (Comitato per l'osservanza dei diritti economici, sociali e culturali, ONU) nel 1997 ha stilato le linee guida per l'esecuzione degli sgomberi forzati (*Generale Comment 7*) e così l'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'ONU (1997 *Comprehensive Human Rights Guidelines in Development-Based Displacement*) che sanciscono alcune garanzie: -previa reale consultazione, -preventiva notifica, -indicazione dei soggetti attuatori dello sgombero, -contraddittorio e accesso ai rimedi giurisdizionali effettivi; -adeguate alternative abitative, -garanzie della unità familiare.
- La **Carta Sociale Europea** (Consiglio d'Europa) all'art. 31 disciplina il diritto all'abitazione stabilendo: "*Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:*
 - 1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;*
 - 2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;*
 - 3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti"*

Le norme violate: 2. Nel censimento

1. **Direttiva 95/46/CE** (Direttiva sulla Protezione dei Dati Personali),
 - **art. 6:** "1. *Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:*
 - a) *trattati lealmente e lecitamente;*
 - b) *rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.*
(...)
 - c) *adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità (...)*
 - d) (...)
 - e) *conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità (...)*

continua

• **Art. 8** *Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, (...)*

I successivi paragrafi prevedono che a tale precetto si possa **derogare solo** se vi è il *consenso* dell'interessato, per salvaguardare un *interesse vitale dell'interessato*, per la *prevenzione o diagnostica medica* e in tal caso il trattamento è effettuato da personale sanitario;

• **Art. 7** detta i principi di **legalità, necessità e proporzionalità** nel trattamento dei dati.

La Corte di Giustizia Europea nel caso *Heinz Huber c. Germania* ha dichiarato non legittimo **un registro unico di cittadini europei** non tedeschi utilizzato a scopo statistico e dalle forze di polizia, in quanto contrario al principio di necessità di cui all'art. 7.

continua

2. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo Art. 7 e CEDU Art. 8

"Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni". La Corte di Strasburgo nel caso *S and Marper c, Regno Unito* ha stabilito che *"l'identità etnica dell'individuo"* rientra nella definizione di vita privata e familiare e che le impronte equivalgono a dati personali.

Anche con riguardo alle eccezioni vale quanto sopra detto per gli sgomberi forzati. In particolare, non vi è rispetto della riserva di legge, non coerentemente giustificato nella dichiarata necessità e non adeguatamente proporzionale tra scopo e finalità.

Art. 15 CEDU *In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione (...)* 3. *Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate*

continua

3. **La raccomandazione generale n.11 ECRI** (European Commission against Racism and Intolerance, Consiglio d'Europa) che vieta il **l'ethnic profiling**, definendolo come *“l'utilizzo da parte della polizia, senza giustificazione obiettiva e ragionevole, di aspetti quali la razza il colore la lingua, la religione la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, di sorveglianza e di investigazione”*
4. **Art. 4 R.D. 773/31** T.U. Pubblica Sicurezza: *“L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici”*

Le norme violate: 3. Nei regolamenti dei campi

Le previsioni contenute nei regolamenti adottati da Commissari in relazione alle modalità di soggiorno nei campi appaiono in violazione

- *Art. 16 della Costituzione: diritto alla libera circolazione*
- *Art. 14 della Costituzione: diritto alla vita di relazione*

Le norme violate: 4. Diritto antidiscriminatorio

La **dichiarazione dello stato di emergenza e le azioni conseguenti hanno causato un trattamento differenzialista e offensivo** della popolazione Rom e Sinta, in violazione:

- Della **Direttiva Europea sull'Uguaglianza Razziale (Direttiva 2000/43/CE)**, in particolare **dell'art. 2**: *“Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica”*.

La direttiva si applica a tutte le persone degli stati membri dell'Unione, indipendentemente dalla loro nazionalità.

continua

- Della **CEDU art. 14**: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”*.
La Corte di Strasburgo ha chiarito che *“La discriminazione contro l'etnicità reale o percepita di una persona è una forma di discriminazione razziale”* (Timishev c. Russia 2005).
- **Della CEDU art. 3**: *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”* . La Corte di Strasburgo ha stabilito che il razzismo equivale a trattamento degradante (*East Africans c. Regno Unito*)

continua

Dell'art. 43 comma 1 D.lgs 286/98, secondo cui: *"Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"*.

continua

- La discriminazione consiste nell'aver assunto provvedimenti (peraltro eccezionali) **in ragione dell'appartenenza etnica** dei suoi destinatari (seppur dissimulata dal richiamo alla *popolazione nomade*).
- Consiste inoltre, nella **tautologia** posta alla base del provvedimento tra la presenza di "*comunità nomadi in condizioni precarie*" e le "*possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali*"
- Si ravvisa infine **nella dichiarata finalità del provvedimento**, ossia quella di "*distribuire in modo sostenibile le comunità nomadi*", che tra l'altro sottende la loro pericolosità *in re ipsa*, a prescindere dal superamento delle condizioni di precarietà (a cui lo stesso governo dovrebbe giungere con la nuova collocazione)

La giurisprudenza europea sull'“emergenza nomadi”

Il **Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS)** con **decisione n. 58/2009** (*Centre on Housing Rights and Evictions –COHRE- c. Italia*) ha dichiarato all'unanimità la violazione da parte dell'Italia del principio **generale di non discriminazione di cui all'art. E** della Carta Sociale Europea e di altri diritti tra cui il diritto all'abitazione (art. 31).

Il CEDS condanna espressamente la politica dell'“**emergenza Nomadi**” e dunque il **d.p.c.m. 21.05.2008 e le consequenziali O.P.C.M e linee guida**, che vengono definite come causa dell'ulteriore regressione nelle condizioni di vita del popolo Rom.

continua

Si condanna la pratica degli **sgomberi** che sfociano in ingiustificate violenze contro le persone e i loro beni, che non sono supportati da valide alternative abitative e sono lesivi della dignità dell'uomo e del principio di non discriminazione.

Il CEDS condanna più in generale la **politica abitativa** dell'Italia relativa al popolo Rom, in particolare poiché basata sui "campi Rom" che non garantiscono le condizioni minime essenziali per una vita dignitosa. Si condanna **il censimento** posto in essere in quanto carente delle necessarie garanzie di riservatezza e delle tutele contro abusi e arbitrarietà.

Precedente condanna del CEDS con decisione 7 dicembre 2005

continua

- **Corte di Strasburgo con sentenza del 18.05.2010** (*Udorovic c. Italia*), in un caso relativo ad una **precedente “Emergenza Nomadi”** risalente alla fine degli anni novanta, avente ad oggetto le pratiche di identificazione ed espulsione, ha criticato l’incapacità dei tribunali italiani di pronunciarsi nel merito degli aspetti discriminatori delle accuse rivolte al governo.

Una tale incapacità è stata considerata come una violazione dell’art. **6 della CEDU**, secondo cui: *“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale”*.

La giurisprudenza italiana sull'“emergenza nomadi”

In relazione al “Decreto Emergenza Nomadi” esiste una scarsa giurisprudenza italiana, in gran parte di segno negativo e con scarse motivazioni (Tribunale di Roma 8.02.2009, Tribunale di Mantova 21.04.2009, Tribunale di Milano 8.02.2010, Tribunale di Milano 2.03.2011), salvo alcune eccezioni di grande interesse:

- **TAR Lazio sentenza 1.07.2009 n. 6352** (poi sospesa con ordinanza cautelare del Cons. Stato 4233/2009, priva di motivazioni nel merito). La sentenza del Tar, anzitutto, **in ordine al proclamato stato di emergenza**, ritiene legittimo il ricorso da parte del Governo agli art. 5 e 2 comma 1 lett. c) L.225/92 (*“calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”*).

continua

Esclude la manifesta illogicità basata su una erronea percezione della realtà o comunque non supportata da elementi oggettivi idonei. Apporta come motivazione tra l'altro: a) l'analogia proposta avanzata il 2.04.2008 dal precedente Ministro dell'interno in relazione alla città di Milano; b) il registrarsi di molteplici episodi *"rilevanti sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica"* richiamati già dal "Patto di Roma Sicura" del 2007 o verificatisi a Napoli con la vicenda del presunto sequestro a Ponticelli; c) il rapporto eziologico tra la situazione di allarme sociale e la condizione di precarietà degli insediamenti; singoli episodi di incendi di insediamenti; d) la necessità di tutelare la *popolazione nomade* che versa in condizioni di oggettivo pericolo, concordemente con quanto richiesto agli Stati membri dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 31.01.2008; e) La presenza di accordi con gli Enti locali.

continua

Il Tar ritiene legittimo il comportamento del governo anche **in ordine al lamentato comportamento discriminatorio su base etnica**. A tal proposito il Tar rimarca come lo stato di emergenza e gli atti successivi abbiano come destinatati i *nomadi* e non anche gli appartenenti a una specifica etnia. E in ogni caso, ricorda il Tar, si tratterebbe di una azione positiva tesa a migliorare la condizione dei destinatari, come precisato nelle O.P.C.M. del 30.05.2008, in particolare con riguardo allo sfruttamento dei minori. Inoltre, il Tar precisa che il d.p.c.m. nella parte dedicata ai **rilievi segnaletici** (seppur in contrasto con l'art. 4 T.U. pubblica sicurezza 773/1931, che li limita ai soli casi di persone pericolose o sospette) deve considerarsi legittimo in forza delle correzioni apportate dalle Linee Guida che hanno precisato che saranno effettuati solo in caso in cui non sia altrimenti identificabile la persona, con precise garanzie a favore dei minori e comunque non saranno oggetto di alcuna raccolta autonoma.

continua

Infine il Tar **annulla i Regolamenti di attuazione** -in quanto in contrasto con l'art. 16 Cost. (diritto alla libera circolazione) e lesivi del diritto alla vita di relazione- nelle parti in cui stabilivano:

- La firma di "un atto di impegno" al rispetto delle regole come condizione per l'ammissione al campo
- Presidio per il controllo degli accessi
- Tessera con foto per l'accesso
- Gli ospiti sono ammissibili fino alle 22 e comunque previa identificazione

Tuttavia, gli effetti della sentenza sono momentaneamente sospesi dal Cons. Stato Ord. Caut. 4233/09.

continua

Un'altra importante pronuncia, seppur solo in parte attinente al tema, è **l'ordinanza 24.01.2011 del Tribunale di Milano** che riconferma l'ordinanza del giudice civile di Milano (ord. 20.12.2010). Viene dichiarata la natura discriminatoria del comportamento assunto dal sindaco di Milano e dal Ministro dell'interno nel rifiutarsi di adempiere alla Convenzione precedentemente sottoscritta con il Commissario per l'"Emergenza nomadi", tramite la quale sarebbero state ristrutturati e assegnati degli alloggi di proprietà pubblica ad alcuni abitanti del campo "nomadi" di Trebbiano. Le reali intenzioni delle istituzioni sono state tratte dal Tribunale dalle **dichiarazioni da queste rese pubblicamente.**

continua

Un'altra importante pronuncia, anche questa solo in parte attinente al tema, è **la pronuncia del Consiglio di Stato** 6866/2009 con la quale afferma che l'espressione utilizzata dalla variante al Piano regolatore regionale del Veneto relativa alla creazione di un "*campo nomadi*" in ottemperanza alla legge regionale n. 54/1989 non può riferirsi unicamente alla creazione di un campo di sosta dotato delle sole attrezzature essenziali, bensì può legittimamente concretizzarsi nella realizzazione di un'area strutturata con piccole unità immobiliari stabili con le necessarie opere di urbanizzazione e i servizi indispensabili in grado di favorire la tendenza alla stanzialità delle popolazioni Sinte. Ciò anche a fronte della specifica **decisione del Comitato europeo per i diritti sociali** (decisione 7.12.2005) che ha affermato nei confronti dell'Italia l'obbligo di favorire l'accesso delle popolazioni Rom e Sinti alle abitazioni pubbliche.